



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 23 del 2 febbraio 2017

OGGETTO: *Criteria e modalità per la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure bandite dal Consiglio regionale del Lazio per l'aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni. Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.*

Schema di deliberazione n. 20 del 2 febbraio 2017

Verbale n. 4

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Mario	CIARLA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA

NON RILEVA

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, di seguito denominato Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e, in particolare, gli articoli 77 e 78, i quali dettano norme per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni *“con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”* e l'istituzione presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), *“che lo gestisce e lo aggiorna [.....], l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”*, cui possono iscriversi soggetti *“in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto”*, secondo i criteri e le modalità che l'ANAC definisce in un apposito atto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016;

VISTA la delibera dell'ANAC 16 novembre 2016, n. 1190 (Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *«Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»*) e, in particolare il paragrafo 5;

CONSIDERATO che l'efficacia delle disposizioni contenute nel citato articolo 77 del d.lgs. 50/2016 decorrono, ai sensi del medesimo articolo 77, comma 12 e dell'articolo 216, comma 12 del menzionato decreto legislativo, dall'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la quale a tutt'oggi non risulta ancora approvata, con la conseguenza che *“la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) del Consiglio regionale del Lazio 2017-2019, adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 31 gennaio 2017, n. 14, e, in particolare, il paragrafo 2.6 che prevede la *“Piena attuazione del principio di rotazione dei componenti le commissioni di gara per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture.”*;

RILEVATA l'esigenza di limitare la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dei soggetti quali componenti delle commissioni di gara nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, definendo i criteri e le modalità di selezione degli stessi a tutela della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo;

RITENUTO, pertanto, necessario definire i criteri e le modalità di scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- a) nelle procedure di affidamento di contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del citato decreto legislativo;
- b) nelle procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di cui al menzionato articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso in cui l'amministrazione ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 77, comma 3 del citato d.lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto di apportare le necessarie modifiche al Regolamento.

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- a) di apportare al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale le modifiche di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
- b) di stabilire che le previsioni di cui all'Allegato A non si applicano alle procedure di affidamento di contratti pubblici per le quali, alla data di adozione del presente provvedimento, si è già provveduto alla nomina della commissione giudicatrice;
- c) di demandare al direttore del Servizio tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro di porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;
- d) di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale, ai direttori dei Servizi e della Struttura prevenzione della corruzione e trasparenza;
- e) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale del Regione e sul sito *web* istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO

F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE

F.to Daniele Leodori

**(Modifiche al Capo VII del Titolo VIII
del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale)**

1. dopo l'articolo 319 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale è inserita la seguente sezione:

“Sezione II bis

Disposizioni particolari in ordine alla scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni

Articolo 319 bis

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano alle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, in particolare, in caso di:
 - a) affidamenti di contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del citato decreto legislativo;
 - b) affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui al citato articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso in cui l'amministrazione ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 77, comma 3 del d.lgs. 50/2016.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui alla presente sezione anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

Articolo 319 ter

*(commissioni giudicatrici interne nelle procedure di aggiudicazione
Di contratti di appalto o di concessione)*

1. Il direttore della struttura competente in materia di procedure di scelta del contraente e di selezione dell'offerta, di seguito, nell'ambito della presente sezione, denominata "Struttura":
 - a) nomina la commissione giudicatrice interna, di seguito, nell'ambito della presente sezione, denominata "Commissione", nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b) può nominare la Commissione anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

Articolo 319 quater

(Composizione della commissione)

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, a cinque.

Almeno uno dei componenti della Commissione, o due quando la Commissione sia composta da cinque componenti, deve avere un'esperienza nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, considerata in relazione all'ambito organizzativo di appartenenza, al titolo di studio e all'esperienza professionale.

2. I componenti di cui al comma 1 sono selezionati tra il personale in servizio del Consiglio regionale del Lazio, e sono individuati:

- a) il presidente: tra il personale dirigente e quello di cui all'articolo 112 bis;
- b) i commissari diversi dal presidente: il personale appartenente alla categoria D.

3. Il Segretario generale e ciascun direttore individuano almeno sette dipendenti assegnati alla propria struttura, in possesso di esperienza professionale, in considerazione anche dei titoli di studio, per lo svolgimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b) e formulano la proposta alla Struttura.

4. La Struttura, sulla base dei soggetti proposti di cui al comma 3, accertata l' idoneità degli stessi, predispone i seguenti elenchi, dai quali attingere, per la nomina dei componenti della Commissione:

- a) Elenco "presidenti", nel quale è inserito il personale di cui al comma 2, lettera a);
- b) Elenco "commissari", suddiviso in due sezioni, nel quale è inserito rispettivamente il personale di cui al comma 2, lettera b) distinto per:
 - 1) Esperienza o formazione giuridica-amministrativa;
 - 2) Esperienza o formazione tecnico-professionale.

5. Il segretario della Commissione, di seguito, nell'ambito della presente sezione, denominato "Segretario", è individuato tra il personale in servizio del Consiglio regionale del Lazio, appartenente alla categoria D. Il direttore della Struttura, sentito il direttore del servizio al quale il dipendente è assegnato, nel rispetto del principio di rotazione, nomina il Segretario. Il Segretario non assume il ruolo di componente di commissione.

6. Gli elenchi di cui al comma 4 sono periodicamente aggiornati dalla Struttura, con cadenza almeno annuale.

7. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, il direttore della Struttura, sentito il Segretario generale, fa ricorso a soggetti esterni al Consiglio regionale del Lazio, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In tal caso, le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell' intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Articolo 319 quinquies

(Selezione dei componenti)

1. La selezione dei componenti della Commissione avviene, nel rispetto del principio di rotazione nonché delle disposizioni di cui al comma 1 dell' articolo 319 quater, tra gli iscritti negli elenchi di cui al comma 4 del citato articolo 319 quater, mediante pubblico sorteggio, in presenza del direttore della struttura "Prevenzione della corruzione e della trasparenza" o di suo delegato. Nel caso in cui negli elenchi di cui al medesimo comma 4, non sia presente un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 319 quater, il direttore della

Struttura, su proposta del direttore del servizio competente in ordine alla specifica procedura di affidamento, può individuarlo anche tra i non iscritti all'elenco di cui al citato comma 4.

2. La Struttura definisce i criteri e le modalità del pubblico sorteggio di cui al comma 1. La Struttura deve comunque procedere all'estrazione di un numero di nominativi doppio rispetto a quello previsto per la composizione della Commissione.

3. I dipendenti selezionati sono esclusi dal sorteggio successivo.

4. Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati componenti per due commissioni giudicatrici nel corso dell'anno, in presenza di altri soggetti idonei ad essere nominati commissari.

Articolo 319 sexies

(Incompatibilità)

1. I componenti della Commissione non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento.

2. I componenti della Commissione non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 77, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della Commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni nonché di quella di cui al comma 1.

Articolo 319 septies

(Nomina dei componenti)

1. La Commissione è nominata dal direttore della Struttura mediante apposito provvedimento da adottarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.”.